


Regione Umbria

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
"GREEN HEART QUALITY"

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
"GREEN HEART QUALITY"**



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "GREEN HEART QUALITY"

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. La Regione Umbria promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese in particolare di quelle che si contraddistinguono per la qualità e la sostenibilità dei propri prodotti e servizi e delle proprie organizzazioni.
2. La Regione intende dotarsi di un marchio pensato per aumentare il valore di prodotti, aziende, Enti ed eventi e, al tempo stesso, promuovere il territorio ed accrescere l'immagine della Regione Umbria.
3. A tal fine la Regione Umbria provvede alla registrazione del marchio collettivo "GREEN HEART QUALITY", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
4. L'introduzione del marchio persegue la finalità di portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative mirate, l'elevato livello qualitativo e di sostenibilità ambientale dei prodotti / servizi e delle organizzazioni contrassegnati dal marchio e promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti / servizi in particolare all'estero.


2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è sia verbale sia figurativo, ovvero consiste tanto nella denominazione "GREEN HEART QUALITY" quanto nel logotipo rappresentato essenzialmente dagli elementi cuore e foglia inseriti in una forma circolare, come di seguito raffigurato:



Green Heart Quality

2. Il logo dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nell'allegato Manuale d'uso del Marchio (Allegato B).



3. Attività di Tutela


La Regione Umbria, Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, è legittimato ad esprimere pareri vincolanti sulle domande di concessione del marchio in base al disciplinare tecnico contenuto nelle Linee Guida (Allegato A), a vigilare sull'osservanza del presente regolamento e a proporre le sanzioni conseguenti alla violazione dello stesso.

4. Concessione e uso del Marchio


1. I soggetti che aspirino all'utilizzazione del Marchio devono presentare alla Regione Umbria apposita domanda, tramite il modulo all'uopo predisposto, corredata delle informazioni e della documentazione atta a fornire prova del rispetto degli standards indicati nel disciplinare tecnico contenuto nelle Linee Guida (Allegato A).
2. L'uso del Marchio è concesso ai soggetti che ne facciano domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.

5. Domanda per la concessione e l'uso del Marchio

1. I soggetti che intendano utilizzare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso all'attenzione del Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, Via M. Angeloni, 61 – 06124 Perugia inviando la documentazione al seguente indirizzo pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it;
2. La domanda di cui al primo comma, redatta compilando il Modulo "Allegato D", deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA, Numero di iscrizione alla CCIAA);
 - b. la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento, delle Linee Guida (Allegato A), del Manuale d'uso grafico del marchio (Allegato B);
 - c. la dichiarazione di rispetto della vigente normativa ambientale e di sicurezza;
 - d. la copia dei documenti e/o delle certificazioni richiesti nelle Linee Guida (Allegato A);
 - e. solo per i prodotti, una o più schede di prodotto corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti per i quali si vuole apporre il Marchio;



- f. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Concessionari e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio.
3. La Regione verifica che, ai sensi delle Linee Guida allegate al presente regolamento (Allegato A), il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti ed in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria, la Regione comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
 - a. l'accoglimento della domanda;
 - b. il rigetto della domanda di iscrizione;
 - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. In tal caso la Regione fornisce le relative specifiche indicazioni e fissa un termine entro il quale il richiedente deve provvedere al perfezionamento della domanda, pena il rigetto della stessa.
5. In caso di accoglimento della domanda, il Richiedente viene iscritto nell'Elenco dei Concessionari e gli viene assegnato un Numero di Iscrizione.
6. I richiedenti iscritti nell'Elenco dei Concessionari, dovranno applicare il Marchio, raffigurato all'articolo 2, comma 1, sui prodotti, attenendosi alle specifiche del Manuale d'uso del marchio (Allegato B). Su tali contrassegni potrà inoltre essere indicato il codice di identificazione assegnato dalla Regione al richiedente all'atto dell'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 5.
7. Solo i richiedenti iscritti nell'Elenco dei Concessionari possono usare il Marchio sui seguenti supporti:
 - a. nella confezione del prodotto per il quale è stato concesso il marchio;
 - b. nella carta da imballaggi e nastro adesivo da utilizzare esclusivamente per i prodotti per i quali è stato concesso;
 - c. nella propria carta intestata, carta da lettere e relative buste;
 - d. nei biglietti da visita;
 - e. nei cataloghi, depliant, pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
 - f. nella pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa o tramite siti web del concessionario del marchio, nel proprio sito web, nei canali social;
 - g. nelle targhe e insegne;
 - h. in fiere ed esposizioni, sia in Italia che all'estero.
8. L'iscrizione nell'Elenco dura cinque anni decorrenti dal momento dell'assegnazione del Numero di Iscrizione di cui al comma 5, e può essere rinnovata per ulteriore periodo di cinque anni a richiesta del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.



6. Designazione


1. L'uso del Marchio è concesso a titolo gratuito.

7. Requisiti per l'uso del Marchio e per l'iscrizione nell'Elenco dei Produttori

1. I principali requisiti per l'uso del marchio consistono nel rispetto degli standards di qualità, sicurezza, tutela dell'ambiente e sostenibilità.
2. Pertanto, al presente Regolamento sono allegate, e normativamente ne fanno parte, le Linee Guida che forniscono gli standard e le certificazioni fondamentali da ottenere e conservare.
3. Tali Linee Guida svolgono, in ogni caso, un ruolo direttivo e non precettivo in modo che la Regione, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici o in base all'evoluzione normativa possano emanare decisioni di accoglimento e/o di diniego o sanzione qualora singoli casi, ovvero singole richieste, non rientrassero nei criteri esposti nelle Linee Guida.
4. E' facoltà della Regione Umbria aggiornare i requisiti e le Linee Guida (Allegato A), al fine di:
 - recepire eventuali evoluzioni tecniche e modifiche / aggiornamenti normativi;
 - accogliere eventuali richieste di modifica / integrazione pervenute da organizzazioni, associazioni, Enti;
 - introdurre nuovi standard sviluppati anche in collaborazione con Università, centri di ricerca, Istituzioni, organizzazioni;
 - allineare standard specifici del marchio con eventuali standard di altre iniziative nazionali o internazionali, ivi inclusi i protocolli di sostenibilità elaborati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Controlli

1. La Regione effettua, ai sensi del presente regolamento, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco dei Concessionari.
2. La Regione attraverso i suoi incaricati, potrà accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco che hanno l'obbligo di rendere possibile e facilitare lo svolgimento delle attività di verifica. Dall'esito dei controlli effettuati, la Regione Umbria procederà all'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art.9.



9. Sanzioni


1. La Regione Umbria, ai sensi del presente regolamento, acquisito il rapporto presentato dai suoi incaricati, può applicare le seguenti sanzioni:
 - a. *diffida*: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
 - b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio; la censura può prevedere la sospensione della concessione;
 - c. *revoca*: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

10. Diritti ed obblighi dei Beneficiari ammessi all'uso del Marchio

1. I Concessionari del Marchio sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della Licenza d'uso del Marchio.
2. Ogni mutamento degli standards e delle certificazioni obbligatorie da possedere e conservare previsti dalle Linee Guida, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione, la quale, ove lo reputerà opportuno, potrà sospendere, con efficacia immediata, il Concessionario dall'utilizzazione del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dell'Elenco previsto dall'articolo 5.
3. Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio;
4. L'utilizzo del marchio in modi e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento potrà comportare l'immediata revoca della concessione d'uso.

11. Controversie

1. La Regione Umbria, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
 - a. per causa di nullità del Marchio;
 - b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.



Regione Umbria

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
"GREEN HEART QUALITY"

2. L'iscrizione nell'Elenco dei Concessionari non assolve il Concessionario dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti e/o servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. Nessuna responsabilità può derivare alla Regione per danni di prodotti e/o servizi difettosi e/o per qualsiasi altra violazione di legge del Concessionario.
3. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Tribunale delle imprese di Perugia.